

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-947 del 24/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n.467/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Oraziana.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1001 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.- con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n.467/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Oraziana.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n.1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/06/2016, acquisita al Prot. Com.le 55081 e da Arpae al PGFC/2016/9476, da **LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** nella persona di Paccagnan Elisa, in qualità di delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n.467/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse) sito nel Comune di Forlì, Via Oraziana comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/07/2016 Prot. Com.le 63720, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/11066, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 65232 del 28/07/2016, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/11335, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 01/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 67253 e da ArpaE al PGFC/2016/11746;

Visto che con nota PGFC/2016/15126 del 14/10/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 24/10/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ha richiesto quanto segue *“è necessario che la Ditta presenti una nuova comunicazione di spandimento ai sensi del regolamento regionale n. 1/16 che comprenda l'inserimento del siero di latte tra le matrici in ingresso all'impianto di digestione”*;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 20/10/2016 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“la ditta ha allegato alla domanda di AUA la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA A. Rebeschini del 12/05/2012 . Tale documentazione fa parte del fascicolo 2013/06.03/000837 riguardante la procedura abilitativa semplificata (PAS) per variante non sostanziale per modifica della ricetta di alimentazione in impianto biogas. Dal fascicolo si evince che trattasi di attività esistente ove non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore rispetto a quanto autorizzato con pratica edilizia P.G. 0054547/12. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione dell'aggiornamento della comunicazione di spandimento come sopra evidenziata e la positiva valutazione della stessa da parte dell'Ufficio competente;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 93396 del 04/11/2016, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/16005, la Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue *“ Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la relazione di impatto acustico redatta dal TCA A. Rebeschini facente parte del fascicolo 2013/06.03/000837 di procedura abilitativa semplificata per variante non sostanziale per modifica della ricetta di alimentazione in impianto di biogas; considerato che dal fascicolo si evince che trattasi di attività esistente ove non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore rispetto a quanto documentato con pratica edilizia P.G. 0054547/2012; Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 24/10/2016; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

Dato atto che la Ditta in data 31/01/2017 ha inviato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sulla base di quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi ed acquisita da Arpae al PGFC/2017/1367;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto istruttorio acquisito in data 21/02/2017;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 10/02/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che il responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" nel proprio Rapporto istruttorio ha specificato quanto segue: "(...) **Dato atto** che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contenuta nel provvedimento di AUA, sostituirà le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., già ricompresi nel permesso di costruire n. 144 del 31/08/2010 del Comune di Forlì e nella successiva determinazione n. 1751 del 17/07/2014 del Comune di Forlì, rilasciata a seguito di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i. per la variazione di ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione del biogas. Pertanto a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA cessano di produrre effetti le prescrizioni, i limiti e quant'altro relativo alle emissioni in atmosfera contenuto negli atti n. 144 del 31/08/2010 e n. 1751 del 17/07/2014 rilasciati dal Comune di Forlì; **Evidenziato** che il provvedimento di AUA dovrà essere trasmesso anche al Servizio Edilizia del Comune di Forlì visto che andrà a sostituire le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera già ricompresi nel permesso di costruire n. 144 del 31/08/2010 del Comune di Forlì e nella successiva determinazione di P.A.S. n. 1751 del 17/07/2014 del Comune di Forlì;";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03836410401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n.467/A, **per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse) sito nel Comune di Forlì, Via Oraziana.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì (Servizio Ambiente e Protezione Civile e Servizio Edilizia) per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento della Ditta è stato autorizzato con permesso di costruire n. 144 del 31/08/2010 del Comune di Forlì e con la successiva determinazione n. 1751 del 17/07/2014 del Comune di Forlì, rilasciata a seguito di procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. per la variazione di ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione del biogas (con introduzione di pollina e fagiolino).

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendo una modifica della ricetta di alimentazione con introduzione del siero di latte, senza modificare la configurazione impiantistica autorizzata dal Comune di Forlì con l'atto n. 1751 del 17/07/2014.

Con nota PGFG/2016/11642 del 03/08/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 02/09/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 vasca di decantazione della pollina - è un'emissione limitata alla sola fase di caricamento della pollina all'interno della vasca stessa, viene compiuta una volta al giorno per la durata pari ad 1 ora/gg. La vasca è dotata di scrubber ed ogni anno la ditta effettua un monitoraggio olfattometrico.

Emissione E2 prevasca di miscelazione e alimentazione - è un'emissione limitata alla sola fase di caricamento delle materie prime all'interno della vasca stessa, viene compiuta quotidianamente per la durata pari ad 3 ore/gg. La prevasca è dotata di scrubber funzionante durante le fasi di caricamento delle biomasse.

Emissione E3 digestore 1 valvola di sicurezza

Emissione E4 digestore 2 valvola di sicurezza

Emissione E5 digestore 3 valvola di sicurezza

Emissione E6 digestore 4 valvola di sicurezza

Queste emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Emissione E7 vasca di stoccaggio del digestato liquido - le emissioni generate dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido sono di tipo diffuso e pertanto non convogliabili. Nel merito resta ferma la conformità alla DGR 1495/2011.

Emissione E8 cogeneratore (potenza termica nominale 2.462 kW) - questa emissione convogliata non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono individuati

per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Il punto 5 dell'Allegato 4.36 a tale Delibera stabilisce che “il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabilite dalla presente autorizzazione”. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli “impianti esistenti” dal punto 2) lettera a) della DGR 1496/11, a tale emissione si applicano fino al 31/12/2020 i valori limite indicati al punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., e a partire dal 01/01/2021 i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, come di seguito riportato:

a) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2020:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE riferiti al 5% di O ₂
	Motori a combustione interna
	≤ 3MW
Monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Carbonio organico tot. (COT)	150 mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (HCl)	10 mg/Nmc

b) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2021:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂ PER POTENZA TERMICA NOMINALE > 250 kW e ≤ 3MW
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	150
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 118 del 19/05/2016, **a far data dal 31/12/16 il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc** e tale valore limite dovrà essere recepito anche dalla Regione in aggiornamento della Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla DGR 1496/11.

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto quanto stabilito ai punti 9. e 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve effettuare i controlli analitici alla emissione con una periodicità almeno annuale e i dati dei controlli annuali devono essere trasmessi ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena e ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena.

Ai sensi di quanto disposto al punto 13. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la frequenza di sostituzione/manutenzione dell'impianto di abbattimento (catalizzatore ossidativo) di cui è dotato il cogeneratore deve essere annotata su apposito registro. Come già richiesto dalla P.A.S. n. 144 del 31/08/10 del Comune di Forli, successivamente modificata con atto n. 1751 del 17/07/2014, il gestore deve annotare la data delle manutenzioni programmate e la tipologia di manutenzione (sostituzione materiale catalitico) e conservare allegata al registro per almeno tre anni copia delle fatture degli interventi di ricambio del materiale catalitico.

Emissione E9 torcia di emergenza - la torcia installata è un dispositivo di sicurezza ed ha una portata max di 500 Nm³/h, la capacità produttiva di biogas del processo di digestione dell'impianto è di circa 430 Nm³/h . Risulta pertanto correttamente dimensionata secondo quanto

previsto al punto 2.2 dell'Allegato "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" parte integrante della D.G.R. n. 1495/2011. Restano altresì ferme le disposizioni, i limiti e le prescrizioni di cui alle D.G.R. n. 1495/2011 e n. 1496/2011.

Non si rilevano ulteriori prescrizioni tecniche rispetto a quanto già previsto nella vigente P.A.S. di cui alla Determina n 1751 del 17/07/2014 del Comune di Forlì e nelle DGR 1495/2011 e DGR 1496/2011, salvo quanto di seguito indicato:

- la Ditta dovrà dotarsi di registro conforme a quanto previsto ai punti 11. e 13. della DGR 1496/11;
- la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio olfattometrico conforme a quanto espressamente previsto al punto 3.3 della DGR 1495/2011.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 24/10/16 ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 24/10/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2016 P.G.N. 55081, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 8–COGENERATORE A BIOGAS (potenza termica nominale 2.462 kW)

proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli impianti esistenti dal punto 2) lettera a) della DGR 1496/11, a tale emissione si applicano fino al 31/12/2020 i valori limite indicati al punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., e a partire dal 01/01/2021 i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. In entrambi i casi il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc, ai sensi di quanto specificatamente disposto dal Decreto 19/05/2016 n. 118:

- a) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/21/2020:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc riferiti al 5% di O ₂
Monossido di carbonio (CO)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Carbonio organico tot. (COT) *	100
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas	10

o vapore (HCl)	
* escluso il metano	

b) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2021:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 8 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. A tal fine l'emissione deve essere dotata di presa di misura e dispositivi per il campionamento in sicurezza aventi le caratteristiche riportate nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, indicato al successivo punto D.8.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il gestore trasmette inoltre i dati annuali relativi alle emissioni (certificati analitici) ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

Ai sensi di quanto disposto al punto 13. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11 la frequenza di sostituzione/manutenzione dell'impianto di abbattimento dell'**emissione N. 8** deve essere annotata su apposito registro. Il gestore deve annotare la data delle manutenzioni programmate e la tipologia di manutenzione (sostituzione materiale catalitico) e conservare allegate al registro per almeno tre anni copia delle fatture degli interventi di ricambio del materiale catalitico e materiale assorbente, come già richiesto dalla P.A.S. n. 144 del 31/08/10 del Comune di Forlì, successivamente modificata con atto n. 1751 del 17/07/2014.

2. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 3 - DIGESTORE 1 VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 4 - DIGESTORE 2 VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 5 - DIGESTORE 3 VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 6 - DIGESTORE 4 VALVOLA DI SICUREZZA

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. 1 -VASCA DI DECANTAZIONE DELLA POLLINA

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	1	h/g

EMISSIONE N. 2 - PREVASCA DI MISCELAZIONE E ALIMENTAZIONE

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	3	h/g

EMISSIONE DIFFUSA N. 7 - VASCA DI STOCCAGGIO DEL DIGESTATO LIQUIDO

Al fine di contenere le emissioni diffuse di ammoniaca e sostanze odorigene derivanti da tale vasca deve essere mantenuta in efficienza la copertura flottante.

EMISSIONE N. 9 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	variabile	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$

2. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, occorre mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto), ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). A tal fine deve essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 e deve essere assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul registro di cui al successivo **punto 9**.
3. I sistemi di abbattimento ad umido (scrubber) relativi alla vasca di decantazione della pollina di cui all'**emissione N. 1** e alla prevasca di miscelazione e alimentazione di cui all'**emissione N. 2** devono essere attivati prima di avviare le operazioni di caricamento dei materiali e mantenuti attivi fino al termine di tali operazioni.
4. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento delle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 9** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**.
5. Per verificare l'impatto odorigeno dello stabilimento il gestore dovrà effettuare campagne annuali di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dal rilascio della presente autorizzazione. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a

monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

6. **Entro 90 giorni** dal termine di ogni campagna annuale di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
7. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 5. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
8. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 2, in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 4, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art.112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo "Biomassa/Biogas di potenzialità pari a Kwp 999 sito in Comune di Forlì, Via Oraziana, ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 17098 mod 6;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 18078 di Mod. 7, PGFC/2017/1367 del 31/01/2017, che comprende fra le matrici in ingresso all'impianto di biogas anche il siero di latte;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootecnia - AIA della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae sulla Comunicazione n. 17098 mod 6, dalla quale non sono risultate incongruenze;

Vista la Verifica di completezza sulla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17098 di Mod. 6, elaborata dall'Unità Zootecnia - AIA.;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 24/10/2016 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA, con la precisazione di aggiornare la comunicazione di spandimento comprendendo anche il siero di latte nella dieta di alimentazione dell'impianto di biogas;

Dato atto che l'Unità Zootecnia – AIA. ha verificato che nella comunicazione di spandimento n. 18078 mod 7 è stato correttamente inserito il siero di latte fra le matrici in ingresso all'impianto come stabilito nella conferenza dei servizi del 24/10/16;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che l'Unità Zootecnia - AIA. ha effettuato verifiche sulle Comunicazioni di cui sopra ed in particolare sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli spandimenti agronomici di digestato entro 15 giorni dalla loro realizzazione, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016, con particolare riferimento all'art. 20 dello stesso Regolamento. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;

2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016;

Considerato che, relativamente al Quadro 9 "Dati Identificativi degli Stoccaggi", l'art 57 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2016, prevede che "...gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n.1495/2011....",

3) si chiede alla Ditta di proporre entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA una relazione che illustri le modalità di adeguamento della capacità di stoccaggio, rapportato alla produzione di digestato in 180 giorni, come previsto dall'art.33, punto 4 del vigente Reg. Reg. 1/2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.